



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

### Ordinanza n° 13

**Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky in regione Veneto.**

## Il Direttore del Servizio fitosanitario centrale

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

**VISTO** in particolare l’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all’attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

**VISTO** l’art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l’effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante;

**VISTO** l’articolo 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergenza fitosanitaria, l’adozione immediatamente, da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell’organismo nocivo dalla zona interessata nonché l’elaborazione del Piano d’azione ai fini dell’eradicazione o del contenimento dell’organismo nocivo e la sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione;

**VISTO** l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

**VISTO** il Documento Tecnico Ufficiale n. 36 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 13 luglio 2023, recante “Scheda tecnica per indagini sull’organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* Motschulsky”;



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**VISTO** il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dr. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V — Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n.219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025 n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29 settembre 2025 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e per l'eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all'interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893;

**VISTO** il Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 19/2021;

**VISTA** la comunicazione del 20 ottobre 2025 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Veneto ha trasmesso il Piano d' Azione per la gestione dell'emergenza *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nel territorio del Veneto ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

**VISTA** la nota prot. Masaf n. 3451 del 7 gennaio 2026, recante "Avvio della gestione finanziaria anno 2026 - Art. 21, comma 17, della legge 196 del 2009 e ss.mm.ii.";

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Prot. n. 33234 del 23/01/2026, in corso di registrazione presso Corte dei conti in data 23/01/2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**CONSIDERATO** il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario regionale del Veneto in considerazione delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del D.lgs. 19/2021, e volti a mitigare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione;

**RITENUTO** necessario definire misure fitosanitarie di emergenza al fine di contrastare l'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nel territorio del Veneto;

**PRESO ATTO** delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nel territorio del Veneto, contenute nel Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario regionale competente, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 12-13 novembre 2025;

**RITENUTO** necessario approvare il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario della regione Veneto ai fini dell'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

### DISPONE

#### Articolo 1

(Finalità)

1. Con la presente ordinanza è approvato il "Piano d'azione per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky in Veneto" di cui all'Allegato I, parte integrante del presente atto, finalizzato all'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nel territorio della regione Veneto.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

# Piano di azione per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky in regione Veneto

## Sommario

Introduzione.....	3
Contesto normativo di riferimento .....	3
Tassonomia e biologia.....	4
Descrizione morfologica .....	4
Ciclo vitale di <i>Anoplophora glabripennis</i> .....	5
Diffusione .....	6
Sintomatologia.....	6
Piante specificate e ospiti .....	6
Legname specificato.....	7
Materiale da imballaggio di legno specificato.....	7
Ruoli e responsabilità per l'attuazione delle misure fitosanitarie .....	7
Delimitazione delle aree focolaio e cuscinetto .....	7
Misure fitosanitarie da adottare nelle zone delimitate.....	8
Divieti .....	9
Obblighi.....	9
Esecuzione dei controlli .....	10
Registrazione dei dati riguardanti la presenza .....	10
Monitoraggio rafforzato con trappole.....	10
Trattamenti insetticidi.....	10
Piano di formazione.....	10
Piano di comunicazione.....	10
Valutazione e revisione delle misure .....	11
Violazione delle disposizioni.....	11

## Introduzione

Il presente Piano di azione viene redatto ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016.

Tale Piano individua le strategie di gestione del focolaio in eradicazione di *Anoplophora glabripennis* in conformità a quanto sancito dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 che stabilisce le misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) rinvenuta nel territorio del Comune di Villaverla (VI) in data 24/07/2025 e notificata alla Commissione e agli Stati membri dell'UE mediante il portale Europhyt.

*Anoplophora glabripennis* è un coleottero cerambicide originario dell'Asia, del tutto innocuo per l'uomo, che può essere introdotto accidentalmente attraverso materiali di imballaggio in legno, legname grezzo o semilavorato e piante vive di specie sensibili provenienti da Paesi asiatici, in particolare quando non adeguatamente trattati secondo le norme fitosanitarie internazionali.

La legislazione dell'Unione Europea lo include tra i 20 organismi nocivi da quarantena prioritari, ossia tra quei parassiti che, se introdotti e stabilizzati nei nostri ambienti, possono provocare gravi danni economici, ambientali e sociali.

Tale specie rappresenta una seria minaccia per i vivai di latifoglie ornamentali, i parchi e i giardini pubblici e privati, nonché per gli ecosistemi urbani e forestali.

## Contesto normativo di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702: elenco organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072: elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 della Commissione del 3 febbraio 2021 che stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137;
- Decisone di esecuzione (UE) 2015/893: della Commissione del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE)

2017/625” (GU Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n.48 del 26 febbraio 2021) e s.m.i.

- Documento Tecnico Ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale DTU n° 36, scheda tecnica per indagini sull’organismo nocivo *Anoplophora glabripennis*.

## Tassonomia e biologia

**Nome scientifico:** *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky, 1854).

**Nome comune:** Tarlo asiatico del fusto (Asian long-horned beetle)

**Ordine e famiglia:** Coleoptera, Cerambycidae

Foto *Anoplophora glabripennis*



## Descrizione morfologica

Gli adulti hanno un aspetto che richiama tipicamente i cerambicidi, ovvero di forma allungata e con sagoma slanciata, di struttura corporea robusta e caratterizzati da lunghe antenne. Questi insetti sono di colore nero lucido, corvino, a volte con sfumature bluastre e presentano sulle elitre 10-20 macchie di colore bianco o giallo pallido, di forma irregolare, anche se, non mancano casi di esemplari con poche macchie o macchie del tutto assenti. La lunghezza del corpo nei maschi adulti varia tra 19 e 32 mm e 6,5 e 11 mm di larghezza (senza le antenne), mentre le femmine misurano tra i 22 e 36 mm di lunghezza e 8-12 mm di larghezza (Ric et al., 2007). Elemento diagnostico negli adulti per distinguere *A. glabripennis* da *A. chinensis* è l’assenza dei tubercoli sul primo quarto basale delle elitre (ala anteriore, porzione più vicina al pronoto) (Fig. 7) (Thomas, 2004; Haack et al., 2010). Le antenne sono composte da undici segmenti, con motivo alternato di bande blu-bianche e blu-nere (Ric et al., 2007). I maschi hanno antenne chiaramente più lunghe del corpo (anche il doppio), mentre nelle femmine sono lunghe poco più della lunghezza del corpo (EFSA, 2019a). Il rapporto tra la lunghezza delle antenne e la lunghezza del corpo è di circa 1,6-2,5 per i maschi e 1,3-1,8 per le femmine (Ric et al., 2007) (Fig. 6).

Le uova sono oblunghe, con forma simile ad un chicco di riso, bianche e lunghe 5–7 mm (Lieu, 1945; Lingafelter & Hoebeke, 2002; EFSA, 2019a).

Le larve sono senza zampe, con il capo marrone e i segmenti toracici e addominali tipicamente color bianco-crema. Il primo segmento del torace è quello con dimensioni maggiori e presenta uno scudo dorsale sclerotizzato brunastro. Le larve giovani misurano tra 7 e 20 mm, le larve mature tra 30 e 60 mm (Cavey et al., 1998; Ric et al., 2007; EFSA, 2019a).

Le pupe sono biancastre e lunghe 27–38 mm (Lieu, 1945; Lingafelter & Hoebeke, 2002; Ric et al., 2007). La forma è tipica dei cerambicidi e sono dotati di antenne visibili in posizione ventrale e raccolte in una spirale (EFSA, 2019a; Haack et al., 2010; Lingafelter & Hoebeke, 2002).

Foto 2 *Anoplophora glabripennis* (elitre)

### Ciclo vitale di *Anoplophora glabripennis*

*Anoplophora glabripennis* impiega generalmente un anno per completare il suo ciclo vitale, sebbene possano essere necessari anche due o tre anni a seconda delle condizioni climatiche e di alimentazione (Hua et al., 1992; Haack et al., 2010). In Cina, la durata del ciclo di vita varia a seconda del clima e della latitudine. Un comportamento simile è stato osservato in Europa, dove il pieno sviluppo richiede in genere circa un anno in Italia e due o tre anni nelle aree infestate situate a nord delle Alpi (EFSA, 2019a). Gli sfarfallamenti si concentrano per lo più nei mesi estivi, ma possono proseguire anche fino alla fine dell'estate; pertanto, la loro presenza nell'ambiente può protrarsi fino in autunno. Gli adulti rimangono solitamente sull'albero da cui sono emersi e si alimentano per 10-15 giorni prima di iniziare l'ovideposizione, oppure volano per brevi distanze verso gli alberi vicini e si nutrono di foglie (interessando le venature), i piccioli o le giovani corteccce dei rametti terminali. La ricerca dei sessi per l'accoppiamento è mediata da feromoni di contatto e da feromoni a corto raggio (He & Huang, 1993; Zhang et al., 2002, 2003). Sebbene sia stata registrata anche una sopravvivenza adulta superiore a 70 giorni (Faccoli et al., 2015), la durata media della vita è di circa un mese senza differenze significative tra maschi e femmine (Li & Wu, 1993; Faccoli et al., 2015). La longevità e la fecondità degli adulti sono influenzate dalla pianta ospite durante lo sviluppo larvale (sia in base alla specie che allo stato fisiologico della pianta stessa) e dalle condizioni di temperatura ambientale (He & Huang, 1993; Smith et al., 2002; Morewood et al., 2003; Keena, 2002, 2006; Hajek & Kalb, 2007). La deposizione delle uova da parte della femmina inizia una settimana dopo l'accoppiamento. Le uova, circa 30-32 per femmina (Wong & Mong, 1986), vengono deposte singolarmente e inserite sotto lo strato corticale delle piante ospiti (aspetto che si differenza da *A. chinensis*, dove le uova sono deposte nello strato corticale). *Anoplophora glabripennis* tende a colpire la parte medio-alta del fusto e i rami, a differenza di *A. chinensis* che di solito depone le uova nella parte bassa del tronco. Le uova deposte in estate normalmente schiudono in 1-2 settimane. Le larve creano prima una galleria di alimentazione dapprima nel tessuto cambiale della corteccia, dei rami e del tronco, ed in seguito penetrano più in profondità nei tessuti legnosi. La maggior parte degli individui sverna come larva. Le larve espellono gli escrementi dalle loro gallerie per lo più in prossimità del punto di ovideposizione o dove la corteccia si frattura per effetto di gallerie molto superficiali o per la corteccia molto sottile. Nella tarda primavera e all'inizio dell'estate, avviene l'impupamento all'interno della cella pupale che la larva ha scavato in prossimità della superficie del fusto colpito. Gli adulti emergono attraverso i fori di uscita circolari che in genere misurano 10-15 mm di diametro (EFSA, 2019a). Gli adulti di *A. glabripennis*, come anche di *A. chinensis*, possono disperdersi per alcune centinaia di metri durante la loro vita, sebbene la maggior parte degli esemplari rimangano vicino alle piante già colonizzate o nei loro pressi. Inoltre per entrambe le specie viene riportato un particolare aspetto etologico, noto come il fenomeno dell'homing, ovvero gli adulti una volta emersi dalle piante precedentemente colpite, hanno una certa tendenza a ri-colonizzare le piante della stessa specie ospite. A differenza di molte specie di cerambicidi della fauna europea, *A. glabripennis* può attaccare soprattutto alberi sani, anche se gli attacchi possono perdurare nel corso delle generazioni fino a far morire le piante colpite (EPPO, 2020b).

## Diffusione

*Anoplophora glabripennis* è di origine asiatica, Cina e Corea (Lingafelter & Hoebke, 2002) ma attraverso il commercio internazionale è stata accidentalmente introdotta in Nord America (USA e Canada) ed in Europa. Negli USA è stata segnalata per la prima volta nel 1996, ma grazie alle misure fitosanitarie intraprese, ha attualmente una distribuzione piuttosto contenuta ed in alcuni casi è stata ufficialmente eradicata (Illinois e New Jersey). Anche in Canada, dove la prima segnalazione risale al 2003, *A. glabripennis* è stata ufficialmente eradicata. In Europa, *A. glabripennis* è stata segnalata per la prima volta nel 2001 in Austria, mentre in Italia nel 2007 in Lombardia. Dal 2001 ad oggi molte altre segnalazioni si sono susseguite in altri paesi europei così come in alcune regioni italiane con aree delimitate sotto stretto controllo in eradicazione e contenimento.

Per maggiori informazioni sulla diffusione di *A. glabripennis* visualizzare la mappa EPPO

(*Anoplophora glabripennis* (ANOLGL)[World distribution] | EPPO Global Database).

## Sintomatologia

La maggior parte dei sintomi viene rilevata a circa 1,5 m dal suolo fino alla porzione centrale della chioma (EPPO, 2013) ed è associata alle attività delle diverse fasi di vita dell'insetto (Haack et al., 2010; EFSA, 2019a) ovvero: fessure di ovideposizione visibili sulla corteccia dalle quali talvolta esce la linfa ed all'interno delle quali la femmina depone le uova; gallerie larvali sottocorticali, dapprima superficiali e poi più profonde nel legno, spesso accompagnate dalla presenza di rosura, rosura che può accumularsi in grandi quantità alla base del fusto o sotto la proiezione della chioma; fori di sfarfallamento, ovvero fori di uscita degli adulti di forma circolare e di 10-15 mm di diametro (EPPO, 2021); a; danni da alimentazione degli adulti a carico di foglie, piccioli, getti e corteccia dei rami giovani ; appassimenti fogliari, ingiallimenti ed imbrunimenti della chioma, disseccamento dei rami e deformazione della corteccia con distaccamento della medesima nei casi di forti colonizzazioni. Tali sintomi non compaiono prima di 3-4 anni dall'inizio dell'infestazione. I danni maggiori sono comunque associati alle larve dell'insetto mentre scavano le gallerie



## Piante specificate e ospiti

L'elenco delle piante specificate sono riportate nell'articolo 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), dove per «piante specificate» s'intendono le piante destinate all'impianto, il cui fusto abbia un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;

L'elenco delle piante ospiti invece, sono riportate nell'allegato I e sono: *Acer spp.* *Aesculus spp.* *Albizia spp.* *Alnus spp.* *Betula spp.* *Buddleja spp.* *Carpinus spp.* *Celtis spp.* *Cercidiphyllum spp.* *Corylus spp.* *Elaeagnus*

*spp. Fagus spp. Fraxinus spp. Hibiscus spp. Koelreuteria spp. Malus spp. Melia spp. Morus spp. Platanus spp. Populus spp. Prunus spp. Pyrus spp. Quercus rubra Robinia spp. Salix spp. Sophora spp. Sorbus spp. Tilia spp. Ulmus spp.*

### **Legname specificato**

Per “legname specificato” si intende il legname ottenuto in tutto o in parte dalle piante specificate, che soddisfi tutti i seguenti punti:

- si tratta di legno, diverso dal materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale;
- figura tra le specifiche categorie riportate nella pertinente Decisione della Commissione.

### **Materiale da imballaggio di legno specificato**

Per “materiale da imballaggio di legname specificato” s'intende il materiale da imballaggio ottenuto in tutto o in parte dalle piante specificate.

### **Ruoli e responsabilità per l'attuazione delle misure fitosanitarie**

I soggetti coinvolti faranno riferimento alle rispettive zone focolaio e cuscinetto che interessano il territorio regionale.

- Regione del Veneto - Unità Organizzativa Fitosanitario
- Regione del Veneto - Unità Foreste e selvicoltura
- Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario
- Comune di Villaverla
- Comune di Caldogno
- Comune di Dueville
- Comune di Isola Vicentina
- Comune di Malo
- Comune di Montecchio Precalcino
- Comune di Sarcedo
- Comune di Thiene
- Aziende Municipalizzate per la gestione dei residui vegetali
- CREA-DC

A questi soggetti possono essere aggiunte all'occorrenza altre figure per specifiche esigenze.

L'attuazione degli interventi previsti può richiedere, sulla base del rischio fitosanitario riscontrato a seguito delle indagini, il coinvolgimento di vari soggetti pubblici e privati, quali: giardiniere e manutentori del verde, tecnici delle amministrazioni comunali, funzionari regionali di altri dipartimenti e settori. Sulla base dell'evoluzione dell'emergenza potranno essere coinvolti altri organismi o soggetti istituzionali che possano concorrere ad affrontare la gestione dell'organismo nocivo.


### **Delimitazione delle aree focolaio e cuscinetto**

L'area delimitata istituita ai sensi dell'articolo 7 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* è costituita da:

- la zona infestata è la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e comprende:
  - a) tutti i vegetali notoriamente infestati dall'organismo nocivo in questione;

- b) tutte le piante specificate entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate
- 2) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 km e circonda la zona infestata.

Di seguito l'area delimitata di *Anoplophora glabripennis* in Provincia di Vicenza



### Misure fitosanitarie da adottare nelle zone delimitate

Nelle zone delimitate verranno adottate le seguenti misure:

- abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, nonché rimozione completa delle radici qualora si osservino gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; nei casi in cui la contaminazione delle piante è accertata al di fuori del periodo di volo dell'organismo specificato, l'abbattimento e la rimozione devono essere effettuati prima dell'inizio del successivo periodo di volo;
- abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nonché esame delle piante specificate in questione per verificare se presentano o meno segni di contaminazione; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che, per motivi connessi al particolare valore sociale, culturale o ambientale della pianta, non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, si procede all'esame individuale, regolare e dettagliato di tutte le piante specificate che si trovano nel raggio in questione, ma che non devono essere abbattute, per verificare se presentano o meno segni di contaminazione, nonché all'applicazione di misure volte a impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo specificato a partire da queste piante; le motivazioni di tale decisione e la descrizione delle misure devono essere notificate alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 8.
- rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), nonché delle loro radici qualora necessario, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento;
- prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;

- e) divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta in una zona di cui all'allegato III, sezione 3, punto 1, lettera b), eccetto che per i luoghi di produzione di cui all'allegato II, sezione 2;
- f) monitoraggio intensivo volto a verificare la presenza dell'organismo specificato sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, e comprendente almeno un'ispezione l'anno utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione all'altezza della chioma. Ove opportuno, l'organismo ufficiale responsabile effettua un campionamento distruttivo mirato.
- g) attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate dall'organismo specificato nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate e legname specificato dalla zona delimitata conformemente all'articolo 7;
- h) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;
- i) qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

## Divieti

Sono previsti i seguenti divieti:

- E' vietato, al di fuori dell'area delimitata, la movimentazione di legname e residui di potature non cippati delle seguenti specie arboree: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;
- E' vietata la messa a dimora, all'interno dell'area delimitata, delle seguenti specie arboree: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;

Il mancato rispetto delle disposizioni comporta sanzioni amministrative, come previsto dalla normativa vigente in materia di tutela fitosanitaria.

## Obblighi

Sono previsti i seguenti obblighi:

- Obbligo di notifica preventiva:  
Prima dell'esecuzione di interventi di abbattimento o potatura su piante appartenenti ai generi *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*, il soggetto esecutore è tenuto a trasmettere apposita comunicazione all'indirizzo e-mail [fitosanitari@regione.veneto.it](mailto:fitosanitari@regione.veneto.it) riportando:
  - la data prevista di inizio attività;
  - la tipologia di intervento da eseguire;
  - la località e/o l'indirizzo di ubicazione delle piante interessate;
  - le modalità di smaltimento del materiale legnoso.

Decorso un termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione, in assenza di riscontro da parte del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), si applica il principio del silenzio-assenso, e gli interventi potranno essere regolarmente effettuati.

- Obbligo per le attività vivaistiche ricadenti all’interno della zona delimitata:  
Tali attività sono tenute ad eseguire trattamenti insetticidi abbattenti sulle piante sensibili per l’intero periodo di presenza degli adulti, indicativamente compreso tra inizio giugno e fine settembre, con cadenza almeno mensile.

### Esecuzione dei controlli

Ai sensi dell’art. 23, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/2031 e ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 , n. 19 i Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, nonché il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. Allo stesso tempo sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli fitosanitari.

Nel caso in cui i proprietari o conduttori dei siti neghino l’accesso al personale incaricato per l’esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali, il SFR provvede, ai sensi dell’articolo 33 comma 2 del decreto legislativo 19/2021, a chiedere al prefetto l’ausilio della forza pubblica.

### Registrazione dei dati riguardanti la presenza

I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti alla registrazione dei dati in accordo a quanto stabilito per il programma nazionale di indagine e alle rendicontazioni richieste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1231 pertanto saranno raccolte e registrate tutte le informazioni relative alla localizzazione e alle caratteristiche dei vegetali presenti nell’area delimitata attraverso un applicativo regionale.

### Monitoraggio rafforzato con trappole

Sebbene siano disponibili diversi sistemi di cattura, la loro efficacia risulta generalmente limitata: le trappole registrano catture significative solo in presenza di forti infestazioni o, in alternativa, in modo del tutto occasionale. Nonostante ciò, esse possono rappresentare un utile strumento di supporto all’interno di un piano di sorveglianza razionale, basato principalmente su indagini visive delle piante specificate presenti sul territorio.

Il Servizio Fitosanitario si riserva la possibilità di installare un numero limitato di trappole nei siti considerati più a rischio, come supporto alle attività di monitoraggio visivo.

### Trattamenti insetticidi

In caso di nuovi ritrovamenti, il Servizio Fitosanitario si riserva la possibilità di effettuare trattamenti notturni, utilizzando esclusivamente principi attivi autorizzati per il controllo dei coleotteri e sempre nel rispetto delle indicazioni riportate sull’etichetta ministeriale del prodotto impiegato.

Tali trattamenti, eseguiti sulle chiome e, se necessario, ripetuti, hanno l’obiettivo di ridurre significativamente la popolazione di insetti adulti prima dell’esecuzione dei tagli, in modo da limitare il rischio di dispersione degli adulti durante le operazioni di abbattimento delle piante.

### Piano di formazione

Il SFR organizza attività formative che prevedono sessioni teoriche e sessioni pratiche per l’attuazione uniforme del monitoraggio, del campionamento, della diagnostica e della gestione delle informazioni. Tali attività sono realizzate anche con il supporto di istituzioni scientifiche.

### Piano di comunicazione

Per informare e sensibilizzare la popolazione sulla presenza di *Anoplophora glabripennis* e sui rischi legati a una sua eventuale diffusione, la Regione adotterà una strategia di comunicazione multicanale, con particolare attenzione ai cittadini e agli operatori professionali che vivono o lavorano nell’area delimitata.

Le principali azioni previste sono:

1. Aggiornamento costante del sito web regionale, con una sezione dedicata all’organismo nocivo e alle misure di prevenzione.

2. Diffusione di informazioni tramite i siti istituzionali e i canali ufficiali di comunicazione dei Comuni compresi nell'area delimitata.
3. Produzione e distribuzione di materiale informativo cartaceo (volantini, manifesti, brochure), redatto in italiano e, se necessario, tradotto in altre lingue, da collocare nei punti a maggiore frequentazione (uffici pubblici, scuole, biblioteche, centri civici).
4. Affissione di cartelli informativi nei luoghi più frequentati (parchi, piazze, fermate dei mezzi pubblici, giardini pubblici).
5. Organizzazione di incontri pubblici con i cittadini nei comuni interessati, in collaborazione con le amministrazioni locali e le associazioni del territorio.
6. Realizzazione di brevi contenuti multimediali (video e spot audio) da diffondere tramite i canali istituzionali, i social media e, se possibile, le emittenti locali.

### **Valutazione e revisione delle misure**

Le misure fitosanitarie saranno aggiornate con un nuovo Decreto del Direttore del U.O. ogni qualvolta nuovi fatti o conoscenze possano renderlo più adatto all'evoluzione della situazione di emergenza.

Le misure fitosanitarie saranno comunicate immediatamente dal U.O. fitosanitario agli operatori professionali e alle altre figure interessate alle misure dirette all'eradicazione.

### **Violazione delle disposizioni**

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'Art. 55 comma 15 del decreto legislativo 19 del 2 febbraio 2021.